

Regione Puglia Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.1/2015 DEL 10/02/2015

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118"



ORIGINALE

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

- "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a. sentenze esecutive;
 - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da un decreto ingiuntivo, e successivo atto di precetto, relativo a crediti professionali di un avvocato esterno nei confronti della Regione Puglia.



Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- In data 15.01.2014 veniva notificato all'Avvocatura Regionale il decreto ingiuntivo n. 96/2014, con il quale il Giudice del Tribunale di Lecce ingiungeva alla Regione Puglia di pagare la somma di € 130.501,91 a titolo di compensi professionali, oltre interessi come per legge dal 29.02.2008 sino al soddisfo, nonché € 1.858,00 per spese oltre IVA e CAP, in favore dell'Avvocato Roberto G. Marra, per l'attività svolta in favore della Regione Puglia nel giudizio relativo al cont. n. 3101/98/FR in virtù dell'incarico difensivo conferitogli con deliberazione di G.R. n. 4374 del 29.12.1998;
- avverso il predetto d.i. la Regione promuoveva giudizio di opposizione, tuttora pendente, a mezzo dell'avv. Salvatore Vasta;
- in data 24.10.2014 veniva notificato all'Avvocatura regionale atto di precetto per un importo complessivo di € 191.517,01;
- all'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di € 193.070,52=, così suddivisa:
 - a) € 130.501,91 = per sorte capitale;
 - b) € 58.865,62 = per interessi legali;
 - c) € 3.702,99= per spese e competenze derivanti da D.I. e precetto.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, con prelevamento dell'importo corrispondente dal Fondo di riserva per partite pregresse e contestuale impinguamento del cap. 1312. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi e di spese e competenze derivanti da d.i. e precetto vengono finanziate con imputazione ai pertinenti cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" e 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dell'Avvocatura regionale con espressa riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio di opposizione pendente.





Legge Regionale	2015, n	
Riconoscimento di debito fuori bilar	ncio ai sensi dell'art. 73	comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 gi	ugno 2011 n. 118.	100

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 96/2014 emesso dal Tribunale di Lecce e dal successivo Atto di precetto notificato in data 24.10.2014, dell'importo di € 193.070,52 =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2 (Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con variazione di bilancio deliberata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 42 della l.r. 16 novembre 2001 n. 28 e, per la parte restante, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente. Il pagamento a favore del creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di opposizione."



